REGOLAMENTO (CEE) N. 2218/88 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2194/85 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2217/88 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione [3],

considerando che la produzione comunitaria di semi di soia è aumentata in modo importante nel corso degli ultimi anni; che è necessario adeguare a questa nuova situazione il regime di controllo del diritto all'integrazione nonchè l'importo dell'integrazione da concedere in caso di fissazione anticipata;

considerando che per meglio adeguare l'importo dell'integrazione alla situazione del mercato occorre correggere tale importo in funzione delle modifiche del prezzo d'obiettivo;

considerando che è pertanto necessario adeguare il regolamento (CEE) n. 2194/85 [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1102/88 [5],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2194/85 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 2*

1. L'integrazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1491/85 è concessa, a loro richiesta, ai trasformatori di semi di soia raccolti e trasformati nella Comunità i quali:

a) soddisfino almeno le condizioni seguenti:

— tengano una contabilità di magazzino conforme a norme da definire,

— s'impegnino a fornire altri documenti giustificativi eventualmente necessari per il controllo del diritto all'integrazione,

— s'impegnino a dichiarare i casi previsti all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma;

b) depositino, entro una data da stabilire, presso l'organismo competente dello Stato membro in cui i semi sono raccolti:

— un contratto stipulato con il produttore in cui siano specificate determinate condizioni,

— una dichiarazione che indichi il quantitativo di semi di soia effettivamente consegnato; questo documento deve essere firmato da entrambe le parti.

2. Fino al 31 dicembre 1992, se uno Stato membro ha una normativa nazionale in materia di commercializzazione dei semi di soia, in base alla quale essa è organizzata in modo da offrire garanzie sufficienti in materia di controllo del diritto all'integrazione, esso può erogare l'integrazione stessa ai primi acquirenti che non sono trasformatori, purché essi siano stati prima riconosciuti, rispettino le condizioni previste per i trasformatori e presentino all'organismo designato dallo Stato membro una dichiarazione in cui figurino i quantitativi di semi di soia venduti o consegnati ad un trasformatore.»

2. Il testo dell'articolo 3, ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

«Tuttavia, su richiesta del primo acquirente, l'integrazione può essere versata anticipatamente su presentazione della dichiarazione di consegna di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), previa costituzione di una garanzia di importo equivalente all'importo più alto dell'integrazione richiesta.»

3. Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1 è completato dal testo del comma seguente:

«Tuttavia l'importo dell'integrazione applicabile il giorno della domanda d'integrazione è aggiustato in funzione della differenza tra il prezzo d'obiettivo valido questo stesso giorno e, secondo il caso previsto all'articolo 4, paragrafo 2, quello valido il giorno della trasformazione o quello valido il giorno della consegna o della vendita.»

4. Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1 è completato dal testo del comma seguente:

«Lo Stato membro procede agli opportuni controlli:

(1) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.
(2) Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 29.
(4) GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 1.
(5) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 14.

— ogni volta che il quantitativo consegnato da un produttore ad un primo acquirente supera quello che ragionevolmente può essere prodotto sulla superficie in questione,
oppure
— in caso di dubbio.»

5. Il testo dell'articolo 8 è completato dal testo del comma seguente:

«Per poter concedere il riconoscimento ai primi acquirenti che non sono trasformatori, gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni nazionali in materia di commercializzazione dei semi di soia di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e tengono conto del parere in merito all'efficacia dei criteri di riconoscimento e dei controlli previsti, formulati dalla Commissione anteriormente alla fine del mese successivo a quello della comunicazione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1988.

Tuttavia, per i semi di soia oggetto di un contratto concluso prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, tra il produttore ed un primo acquirente non trasformatore restano applicabili le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2149/85, applicabili il 31 agosto 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1988.

Per il Consiglio
Il Presidente
Y. POTTAKIS